



DELIBERAZIONE N. 50

PROVINCIA DI BRESCIA VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta del 28 novembre 2003

OGGETTO: APPROVAZIONE STATUTO DELL'AZIENDA SPECIALE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE.

Nell'anno 2003 il giorno 28 del mese di Novembre convocato per le ore 9,30, si è riunito in Brescia il Consiglio Provinciale – nella sala adunanze di Palazzo Broletto.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti (P) / assenti (A):

CAVALLI ALBERTO Presidente dell'Amministrazione Provinciale **P**
ed i Consiglieri:

ALMICI ZACCARIA	P	DE GIULI ROBERTO	P	MANENTI RENATO	P
BASSANELLI IVAN	P	ELISETTI LUIGI	P	MOMETTO MARIO	P
BENEDETTI DOMENICO	P	FAUSTINI BRUNO	P	PEDERSOLI PAOLO	P
BONARDI LORENZO	P	FERRARI GIUSEPPE FRANCESCO	P	PELI LEONARDO	P
BORGHETTI MASSIMO	A	FILISETTI VINCENZO	A	PEZZI GIULIANA	P
BRAGA MARIO	P	FLOCCHINI GIOVANMARIA	P	PIGOLI DAVIDE	P
CAFFI GIORGIO GIOVANNI	P	FOGLIATA CARLO	P	REBECCHI ALDO	P
CARZERI OLIVIERO	A	GALPERTI GUIDO	P	ROSSINI GUIDO	A
CASTAGNETTI GUGLIELMO	P	GIORI GUGLIELMO	P	SALVO MARCO	P
CHIAPPALUPI ANNIBALE	P	GRAZIOLI SERGIO	A	TOFFOLI ROBERTO	P
DALLA VOLTA GIORGIO	A	GREGORINI ALESSANDRO	P	TOMASONI GIANFRANCESCO	P
DE GASPERI GIANFRANCO	P	MANDELLI FABIO	P	VILARDI PAOLA	P

Totale: **presenti n. 31**

assenti n. 06 (Borghetti, Carzeri, Dalla Volta, Filisetti, Grazioli e Rossini).

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli Assessori:

GHIRARDELLI CORRADO	P	GELMINI MARIATELLA	A	PAROLINI MAURO	P
BUFFOLI ERMES	P	MANTELLI GIAMPAOLO	P	PRIGNACHI VALERIO	P
COSSU ENZO	P	MATTINZOLI ENRICO	P	SALA ALESSANDRO	P
FAUSTINELLI ROBERTO	P	MININI RICCARDO	P	SCOLARI CORRADO	P

ed il Segretario Generale Avv. Lorenzo Camarda.

Presiede la Sig.ra Paola Vilardi, nella sua qualità di Presidente del Consiglio.



OGGETTO: APPROVAZIONE STATUTO DELL'AZIENDA SPECIALE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE.

Il Consiglio Provinciale

Viste:


- la deliberazione della Giunta Provinciale n. 144 del 7 maggio 2002 con cui venivano formulati gli indirizzi per la realizzazione di uno studio di fattibilità finalizzato alla definizione del soggetto giuridico, e del conseguente modello organizzativo e gestionale, cui affidare lo svolgimento dell'attività in materia di Formazione Professionale attualmente sviluppata dai Centri di Formazione Professionale trasferiti alla Provincia dalla Regione Lombardia con il protocollo d'intesa approvato con deliberazione R.V. n. 641 del 17 dicembre 2001;
- la deliberazione della Giunta Provinciale n. 159 del 6 maggio 2003 con cui veniva approvata la relazione presentata dall'Assessore Mattinzoli che, sulla base delle risultanze del citato studio, identifica l'Azienda Speciale quale modello giuridico e gestionale cui demandare lo svolgimento dell'attività formativa attualmente erogata dai Centri di Formazione Professionale trasferiti alla Provincia dalla Regione Lombardia e con cui si incaricava il Direttore dell'Area Attività Produttive e Formazione Professionale di predisporre tutti gli atti utili allo scopo, compreso lo schema di Statuto della costituenda Azienda;
- la deliberazione della Giunta Provinciale n. 461 del 16/10/2003 con cui si prendeva atto dello schema di statuto della costituenda Azienda Speciale per la Formazione Professionale;

Considerato che lo Statuto dell'Azienda Speciale per la Formazione Professionale risponde alle esigenze da un lato di garantire una efficace funzionalità alla costituenda Azienda Speciale, dall'altro di garantire la permanenza di una effettiva capacità di controllo sulle linee strategiche e gestionali seguite dall'azienda stessa da parte dell'Amministrazione Provinciale, sia da parte del Presidente che del Consiglio Provinciale, in modo tale che ne consegua la piena continuità dell'indirizzo pubblico in materia di formazione professionale;

Precisato che sullo Statuto è stato acquisito il parere giuridico favorevole dell'Avvocatura provinciale in data 22 maggio 2003 prot. n. 80;

Preso atto che il Presidente della Provincia nomina con proprio decreto il Presidente ed i membri del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale a sensi dell'art. 6 comma 2 e dell'art. 7 comma 6 del predetto Statuto;

Ritenuto opportuno in fase iniziale di determinare il capitale di dotazione dell'Azienda nell'ammontare di Euro 10.000,00, con riserva di demandare a successivi atti le ulteriori dotazioni;



Vista la disponibilità dell'importo di cui sopra all'intervento 2020305 del Bilancio in corso;

Dato atto che la bozza di statuto è stata più volte visionata in sede di Commissione Consiliare VI;

Visti, ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000:

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica in data 12.11.2003 del Direttore dell'Area Attività Produttive Covri Maurizio;
- il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile in data 13.11.2003 del Direttore dell'Area Finanziaria Fenaroli Dario;

Visto, inoltre, ai sensi dell'art. 151 - comma 4 - del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000 il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, in data 13.11.2003 del Direttore dell'Area Finanziaria Fenaroli Dario;

Visto, ai sensi del vigente Statuto, il parere favorevole sotto il profilo di legittimità 18 novembre 2003 del Segretario Generale;

Considerato che:

- sono stati approvati gli emendamenti alla presente proposta, presentati durante la seduta del 24.11.2003, n. 1 e 2, mentre gli emendamenti 3,4,5,6, e 7 sono stati respinti ed i restanti (dall'emendamento 8 al 44) sono stati ritirati dai consiglieri proponenti;
- a seguito dell'accoglimento dei due emendamenti si è provveduto a riacquisire, ai sensi dell'art. 89 del regolamento interno per il funzionamento del Consiglio Provinciale, i seguenti pareri:
 - il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica in data 28.11.2003 del Direttore dell'Area Area Attività Produttive Covri Maurizio;
 - il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile in data 28.11.2003 del Direttore dell'Area Finanziaria Fenaroli Dario;
 - il parere favorevole sotto il profilo di legittimità in data 28.11.2003 del Segretario Generale;


Con voti favorevoli 22, contrari 9 (Galperti, Pedersoli, Rebecchi, Mometto, Fogliata, Giori, Almici, Elisetti e Braga);

d e l i b e r a

- 1) di approvare lo Statuto dell'Azienda Speciale per la Formazione Professionale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;



- 2) di assegnare all'Azienda Speciale di cui sopra un capitale iniziale di dotazione pari ad Euro 10.000,00, demandando a prossimi atti le ulteriori dotazioni;
- 3) di impegnare con successiva determinazione dirigenziale la spesa sull'intervento 2020305, capitolo 221120, impegno 4896/03 del Bilancio 2003;
- 4) di rimettere a successivo atto della Giunta Provinciale la definizione e la stipula del contratto di servizio che disciplina i reciproci impegni fra Azienda Speciale e Provincia di Brescia.



*ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
N. 50 R.V. IN DATA 28 NOVEMBRE 2003.*



STATUTO

TITOLO I NATURA E FINALITÀ DELL'AZIENDA

- Art. 1 - Costituzione, denominazione e natura.
- Art. 2 - Oggetto delle attività.
- Art. 3 - Partecipazione ad associazioni, enti, consorzi e società.
- Art. 4 - Indirizzi del Consiglio Provinciale e vigilanza.

TITOLO II ORGANI - AMMINISTRAZIONE DIREZIONE

- Art. 5 - Organi dell'Azienda.
- Art. 6 - Composizione, nomina e revoca del Consiglio di Amministrazione.
- Art. 7 - Durata, cessazione e sostituzioni.
- Art. 8 - Competenze del Consiglio di Amministrazione.
- Art. 9 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione.
- Art. 10 - Sedute e votazioni.
- Art. 11 - Verbalizzazione delle sedute del Consiglio di Amministrazione.
- Art. 12 - Responsabilità ed indennità del Consiglio di Amministrazione.
- Art. 13 - Il Presidente.
- Art. 14 - Il Direttore.

TITOLO III ORGANO DI REVISIONE

- Art. 15 - Il Revisore dei conti

TITOLO IV STRUTTURA ORGANIZZATIVA

- Art. 16 - Organizzazione Aziendale
- Art. 17 - Personale dipendente.

TITOLO V GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

- Art. 18 - Criteri di gestione.
- Art. 19 - Patrimonio e capitale di dotazione.
- Art. 20 - Finanziamento degli investimenti.
- Art. 21 - Tariffe e Prezzi.
- Art. 22 - Copertura degli oneri impropri.
- Art. 23 - Contratti di acquisto.

TITOLO VI PIANIFICAZIONE, BILANCI E RENDICONTI

- Art. 24 - Contratto di Servizio.
- Art. 25 - Piano Programma e Bilancio Pluriennale.
- Art. 26 - Bilancio di Previsione Annuale.
- Art. 27 - Bilancio di esercizio.

TITOLO VII NORME TRANSITORIE-FINALI

- Art. 28 - Liquidazione dell'Azienda.
- Art. 29 - Regolamenti Aziendli.
- Art. 30 - Decorrenza e riferimenti.



TITOLO I NATURA E FINALITÀ DELL'AZIENDA

Art. 1 - Costituzione, denominazione e natura.

1. L'azienda speciale della Provincia di Brescia, denominata CENTRO FORMATIVO PROVINCIALE "GIUSEPPE ZANARDELLI" è regolata dal presente Statuto che, in conformita' degli articoli 113, 113 bis e 114 del D.Lgs 267/2000, del R.D. 2578/1925, del D.P.R. 902/1986 e dello Statuto Provinciale, ne disciplina l'ordinamento e il funzionamento.
2. L'Azienda ha sede in Brescia Via Gamba 10/12.
Essa potrà istituire uffici e dipendenze secondarie in relazione a motivate esigenze di erogazione dei servizi o all'esercizio di attività proprie.
3. L'Azienda, ente strumentale della Provincia di Brescia per l'esercizio dei servizi pubblici locali previsti nel presente statuto, possiede personalità giuridica ed autonomia patrimoniale.
4. La Provincia rispetta l'autonomia gestionale dell'Azienda che deve essere amministrata e diretta secondo logiche imprenditoriali e comportamenti manageriali nel rispetto dei principi dell'economicità, dell'efficacia e dell'efficienza gestionale.
5. L'Azienda ha l'obbligo del pareggio del bilancio di previsione da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
6. La Provincia determina gli indirizzi generali, approva gli atti fondamentali, conferisce il capitale di dotazione, provvede alla copertura degli eventuali oneri sociali, controlla i risultati in base agli obiettivi generali prefissati ed esercita la vigilanza nei limiti previsti dalla legge.
7. L'Azienda può aderire ad associazioni nazionali e territoriali di categoria che ne rappresentino utilmente gli interessi.

Art 2. - Oggetto delle attività

1. L'Azienda ha per oggetto della propria attività la gestione dei seguenti servizi pubblici locali:
 - La gestione dei servizi formativi e delle attività tese alla promozione della cultura formativa nell'ambito professionale. Tale scopo sarà realizzato attraverso l'individuazione, la promozione e l'erogazione di servizi orientativi e formativi in linea con le istanze provenienti dal mercato del lavoro, sia nell'ambito privato che pubblico, dall'utenza del territorio e dal mondo scolastico. In particolare l'azienda potrà:
 - Svolgere attività di studio, ricerca e progettazione, compiere indagini e sondaggi per l'analisi della domanda formativa e delle esigenze di carattere orientativo;




- Istituire corsi di qualificazione e riqualificazione professionale, di specializzazione, aggiornamento e formazione permanente e continua;
 - Favorire il collegamento delle realtà scolastiche, culturali, economiche e socio-educative e produttive con il sistema formativo mediante la promozione e la gestione di attività di orientamento scolastico e professionale;
 - Promuovere azioni di marketing di tutti i servizi offerti
 - Realizzare e commercializzare supporti e materiali grafico-pubblicitari, anche su commessa
- La progettazione e la conduzione di attività di formazione, orientamento, inserimento e accompagnamento al lavoro, in modo da assicurare un'offerta formativa coerente con le esigenze del territorio provinciale e dei potenziali destinatari.
2. L'Azienda può in ogni tempo articolarsi in diverse sezioni organizzative, assumendo la gestione di tutti quei servizi consentiti all'azione delle Aziende speciali, in conformità agli indirizzi espressi dall'Amministrazione Provinciale ai sensi di legge e di Statuto.
 3. L'Azienda può compiere le operazioni industriali, commerciali, immobiliari e finanziarie, inclusa la prestazione di garanzie e fidejussioni, previste nel Bilancio di Previsione approvato dalla Provincia che risultino finalizzate al perseguimento dei propri fini istituzionali di ente strumentale all'azione della Provincia di Brescia .
 4. L'Azienda può instaurare rapporti di collaborazione con enti ed articolazioni dello Stato, con la Regione, con enti pubblici, con le università, con istituti privati operanti nel campo della formazione professionale e con istituti di ricerca stipulando con essi convenzioni, contratti di servizio ed accordi di programma, nel rispetto degli indirizzi posti dall'Amministrazione Provinciale.
 5. L'azienda potrà partecipare ad associazioni temporanee con enti, istituti e organismi tra quelli individuati nel comma precedente, nel rispetto degli indirizzi posti dall'Amministrazione Provinciale.

Art. 3 - Partecipazione ad associazioni, enti, consorzi e società

1. L'Azienda, nel rispetto della legge e con l'approvazione dell'Amministrazione Provinciale, può partecipare ad associazioni, enti, consorzi e società a capitale pubblico o misto, ove ciò risulti utile al raggiungimento, dei propri fini ed inerente all'oggetto delle proprie attività.

Art.4 - Indirizzi del Consiglio Provinciale e vigilanza

1. Il Consiglio Provinciale stabilisce gli indirizzi a cui l'Azienda deve attenersi nell'esecuzione delle attività assegnate. Tali indirizzi sono espressi, di norma, in un apposito provvedimento del Consiglio Provinciale da adottarsi anteriormente all'approvazione del bilancio provinciale e comunque in tempo utile affinché l'Azienda ne possa tener conto ai fini della predisposizione del piano-programma,



del bilancio pluriennale e del bilancio di previsione annuale.

2. In tale occasione il Presidente della Provincia o l'Assessore delegato, unitamente al Presidente ed al Direttore dell'Azienda, illustrano al Consiglio Provinciale i risultati dell'esercizio in scadenza con riferimento agli obiettivi fissati nel piano-programma nonché le linee di attività e gli obiettivi aziendali, ivi comprese le loro conseguenze finanziarie sul bilancio provinciale, che ritengono utile ed opportuno siano perseguiti negli esercizi successivi.
3. La vigilanza sulle attività aziendali è svolta dal Presidente della Provincia o Assessore delegato e da una Commissione consiliare formata in modo da rappresentare tutti i gruppi consiliari in proporzione alla rappresentanza consiliare di ciascuno. Tale vigilanza è finalizzata alla verifica della corretta esecuzione da parte dell'Azienda degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Provinciale e degli obblighi fissati nel Contratto di Servizio di cui all'art. 24. A tal fine, il Presidente e il Direttore dell'Azienda presentano al Presidente della Provincia e alla Commissione consiliare di cui sopra una relazione semestrale sull'andamento dell'azienda recante in sintesi i dati significativi sull'andamento della gestione e sullo stato di realizzazione degli obiettivi fissati nel piano - programma. Qualora, nell'esercizio dei poteri di vigilanza, il Presidente della Provincia accerti irregolarità o disfunzioni nella gestione dell'Azienda, richiama formalmente gli organi aziendali affinché vi pongano tempestivo rimedio, ovvero provvede direttamente ai sensi del presente Statuto.
4. La Commissione consiliare di cui al comma 3 esamina le relazioni semestrali e può indire udienze conoscitive sull'attività aziendale con il consiglio di amministrazione e con l'Organo di Revisione, del quale può acquisire i verbali in ogni tempo. La commissione esprime un parere sugli atti fondamentali dell'Azienda. A tal fine il Presidente della Provincia trasmette alla Commissione copia integrale delle deliberazioni assunte, con invito ad esprimersi entro il termine perentorio di venti giorni, elevati a trenta per il piano - programma, per il bilancio di previsione annuale e per il bilancio d'esercizio. Decorsi tali termini la Giunta provinciale provvede alle deliberazioni di propria competenza a prescindere dal parere della Commissione.



TITOLO II ORGANI - AMMINISTRAZIONE DIREZIONE

Art. 5 - Organi dell'Azienda

1. Sono organi dell'Azienda:
 - a. - Il Consiglio di Amministrazione;
 - b. - Il Presidente;
 - c. - Il Direttore.

Art. 6 - Composizione, nomina e revoca del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri, compreso il Presidente, da tre a sette.
2. I membri del Consiglio di Amministrazione ed il Presidente sono nominati dal Presidente della Provincia tra coloro che hanno i requisiti per l'elezione a Consigliere provinciale e comprovata esperienza di amministrazione. Le cariche di Consigliere di Amministrazione e di Presidente sono incompatibili con il mandato di Consigliere o Assessore provinciale. Non possono ricoprire la carica di componente del Consiglio di Amministrazione coloro che sono in lite con l'azienda, nonché i titolari, i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell'azienda.
3. I membri del Consiglio di Amministrazione, compreso il Presidente indicato esplicitamente, sono nominati dal Presidente della Provincia entro quarantacinque giorni dal suo insediamento, ai sensi di legge e dello statuto provinciale, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Provinciale.
4. I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere in ogni tempo revocati e sostituiti dal Presidente della Provincia ai sensi di legge.
5. Nei casi di grave irregolarità nella gestione, di esplicito contrasto con gli indirizzi deliberati dagli organi provinciali, di documentata inefficienza, di pregiudizio degli interessi dell'Amministrazione provinciale o dell'Azienda medesima ovvero di ingiustificato o reiterato mancato raggiungimento degli obiettivi individuati nei piani-programma, il Presidente della Provincia, salvo del caso esercitare l'azione di responsabilità di cui all'art. 12, comma 1, scioglie anticipatamente il Consiglio di Amministrazione dandone motivata comunicazione al Consiglio Provinciale.

Art. 7 - Durata, cessazione e sostituzioni


1. I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica per un arco di tempo corrispondente a quello di vigenza del mandato del Presidente della Provincia che li ha nominati.



2. Il Consiglio di Amministrazione uscente permane in carica con pienezza dei propri poteri sino all'insediamento del nuovo Consiglio che deve avvenire entro dieci giorni dalla sua nomina.
3. I membri del Consiglio di Amministrazione che per qualsiasi motivo cessino dalla carica durante il mandato vengono sostituiti con nuovi Consiglieri nominati dal Presidente della Provincia ai sensi dell'art. 6. I nuovi nominati rimangono in carica limitatamente al periodo di tempo in cui sarebbero rimasti in carica i loro predecessori. Qualora venisse meno per dimissioni la maggioranza di Consiglieri, l'intero Consiglio decadrà.
4. I membri del Consiglio di Amministrazione che non intervengano senza giustificato motivo a tre sedute consecutive del Consiglio sono dichiarati decaduti.
5. La decadenza è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione salvo ricorso dell'interessato al Presidente della Provincia che dispone con giudizio inappellabile.
6. I primi amministratori, nominati nel numero di tre in sede di costituzione dell'Azienda, rimarranno in carica fino al 31 agosto 2004, applicandosi in ogni caso il principio di cui al precedente comma 2.

Art. 8 - Competenze del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione adotta i seguenti atti fondamentali:
 - a. il piano-programma, comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti fra La Provincia e l'Azienda;
 - b. il bilancio economico di previsione annuale e pluriennale;
 - c. le variazioni da apportare al bilancio di previsione;
 - d. il bilancio di esercizio composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa;
 - e. la costituzione di società e la partecipazione ad enti, associazioni, consorzi e società nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3;
 - f. la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei servizi gestiti ordinariamente ed in via continuativa.
2. Gli atti di cui al comma 1, lett. a), b), c), d), ed e) sono soggetti all'approvazione della Giunta Provinciale; quelli di cui alla lett. f) all'approvazione del Consiglio Provinciale
3. Sono di competenza del Consiglio di Amministrazione:



- a. la determinazione dell'indirizzo gestionale ed amministrativo ed il controllo sulle linee della gestione operativa di competenza del Direttore;
 - b. l'approvazione dell'articolazione organizzativa dell'Azienda e dei regolamenti ad efficacia interna;
 - c. l'assunzione ed il licenziamento del personale, l'irrogazione della sanzione di sospensione nonché la stipula di accordi aziendali con le rappresentanze sindacali;
 - d. l'indizione di gare e l'adozione delle delibere a contrattare per l'esecuzione di opere, attività e servizi che fuoriescano dall'ordinaria amministrazione delle attività aziendali;
 - e. l'assunzione di mutui e l'emissione di prestiti obbligazionari;
 - f. la determinazione e la specificazione delle tariffe e dei prezzi per l'erogazione di servizi particolari, temporanei e comunque non compresi fra quelli determinati dal Consiglio Provinciale;
 - g. l'espressione di un parere sulle proposte di modifica del presente statuto e l'adozione degli altri atti in esso previsti.
4. Nei limiti delle proprie attribuzioni, il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici incarichi al Presidente, a taluno dei suoi membri o al Direttore.

Art 9 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione


1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, di norma, negli uffici dell'Azienda od in altro luogo indicato nella convocazione. Le sedute non sono pubbliche.
2. Il Consiglio è convocato dal Presidente, di norma una volta al mese. Può riunirsi, per discutere e deliberare su specifici argomenti, anche su richiesta di almeno due Consiglieri, del Revisore dei Conti, del Direttore o del Presidente della Provincia. La riunione ha luogo entro quindici giorni dalla richiesta; in caso di inerzia, vi provvede il Presidente della Provincia o l'Assessore delegato.
3. Gli avvisi di convocazione, recanti il luogo, il giorno e l'ora della seduta nonché l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, sono recapitati al domicilio dei Consiglieri, salva diversa indicazione scritta tempestivamente comunicata al Direttore da parte dei singoli interessati, anche a mezzo di personale dell'Azienda, almeno tre giorni prima di quello stabilito per la seduta.
4. In caso di urgenza il Presidente può decidere di abbreviare i termini a ventiquattro ore e la convocazione può essere svolta anche in via telegrafica od a mezzo fax o e-mail.



5. Oltre che ai Consiglieri, gli avvisi di convocazione, recanti l'ordine del giorno, sono trasmessi al Revisore dei Conti, al Direttore e, per conoscenza, al Presidente della Provincia o all'Assessore delegato.
6. Le sedute sono valide e la trattazione di argomenti non inclusi all'ordine del giorno è ammessa, anche senza l'osservanza delle formalità di cui al precedente comma, solo se sono presenti tutti i Consiglieri ed il Direttore; in tal caso il Presidente dovrà provvedere ad informare immediatamente il Revisore dei Conti in ordine alle decisioni assunte dal Consiglio.
7. Il Direttore partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione con parere consultivo che deve essere verbalizzato. Nel caso il Consiglio deliberi in contrasto con il parere del Direttore nella delibera devono essere espressamente motivate le ragioni per cui non si è tenuto conto del parere del Direttore.
8. Il Presidente ed il Consiglio di amministrazione possono invitare persone ad esso estranee per fornire chiarimenti, pareri, comunicazioni e quant'altro ritenuto utile. Al momento del voto tali invitati devono comunque essere allontanati.
9. Ciascun Consigliere di amministrazione ha diritto di accesso a tutti gli atti e le informazioni utili all'esercizio del proprio mandato, a cui accede tramite il Presidente o il Direttore, per le rispettive conoscenze, evitando di intervenire ai livelli inferiori dell'Azienda.

Art. 10 - Sedute e votazioni

1. Le sedute del Consiglio di amministrazione sono valide se sono presenti almeno la metà più uno dei Consiglieri.
2. Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza assoluta dei votanti. A parità di voti prevale quello del Presidente o di chi lo sostituisce.
3. Quando si tratti di argomenti concernenti le persone, che implicino apprezzamenti e valutazioni, le deliberazioni devono essere adottate a scrutinio segreto. Le schede bianche o nulle sono computate per definire il numero dei votanti.
4. I Consiglieri non possono prendere parte in nessuna fase a provvedimenti nei quali abbiano un interesse personale ovvero l'abbiano il coniuge o i loro parenti e affini sino al quarto grado civile. Ove il Consiglio non sia in grado di deliberare, ad esso si sostituisce la Giunta provinciale.
5. Nel caso di deliberazioni adottate con voto palese gli astenuti sono computati fra i presenti per la validità della seduta, ma non nel numero dei votanti.
6. Ciascun Consigliere può far constare nel verbale il proprio voto ed i motivi che l'hanno orientato.



Art. 11 - Verbalizzazione delle sedute del Consiglio di Amministrazione

1. I verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione ed i relativi atti deliberativi sono redatti dal Direttore o, previo assenso del Consiglio, da un suo incaricato. Copia delle deliberazioni può essere rilasciata, a chi ne abbia interesse, ai sensi della legge 241/90, previa autorizzazione del Presidente.
2. Qualora il Direttore non partecipi alla seduta (od a parte di essa), il verbale è redatto da un Consigliere appositamente incaricato dal Consiglio di amministrazione ovvero da un delegato del Direttore.
3. Il Direttore, o il suo sostituto, compila i verbali delle sedute che sono raccolti in apposito libro delle adunanze e provvede alla stesura degli atti deliberativi che vengono classificati con numerazione progressiva annuale.
4. Gli atti deliberativi, sottoscritti dal Presidente e dal Direttore o da chi ne fa le veci, sono trasmessi al Presidente della Provincia e pubblicati, anche per estratto, in apposito spazio all'interno dei locali della sede dell'Azienda per 15 giorni consecutivi.

Art. 12 - Responsabilità ed indennità del Consiglio di Amministrazione

1. I membri del Consiglio di Amministrazione devono adempiere ai doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente statuto con la diligenza del mandatario e sono solidamente responsabili nei confronti dell'Azienda e dell'Amministrazione Provinciale dei danni che esse, in ragione della sua inosservanza, abbiano subito con riguardo alla conservazione dell'integrità del patrimonio aziendale o debbano risarcire a terzi. Tale responsabilità non si estende a quello fra i Consiglieri che, essendo immune da colpa, abbia manifestato in forma scritta (anche con menzione nel verbale o nell'atto deliberativo) e senza ritardo il proprio dissenso dandone immediata comunicazione al Presidente della Provincia.
2. Ove il Consiglio di Amministrazione non ottemperi a taluna delle proprie competenze, ovvero, anche su segnalazione del Direttore, non provveda ad emanare atti a contenuto patrimoniale con efficacia obbligatoria nei confronti di soggetti terzi, il Presidente della Provincia sollecita, con comunicazione scritta, il Presidente ed i singoli membri del Consiglio di amministrazione a voler provvedere entro dieci giorni. Ove il Consiglio, entro tale termine, non abbia ottemperato, il Presidente della Provincia assume i poteri sostitutivi e, su proposta del Direttore, provvede alla predisposizione degli atti ed alla loro approvazione.
3. Ove il Presidente della Provincia debba esercitare i poteri sostitutivi di cui al comma 2, sospende dalle funzioni il Consiglio di amministrazione ed avvia contestualmente le procedure di scioglimento anticipato o di revoca indicate all'art. 6 e quelle di nomina di un nuovo Consiglio o sua reintegrazione indicate all'art. 7. In attesa della definizione del suddetto procedimento, il Presidente della Provincia può nominare un proprio fiduciario per l'espletamento delle competenze proprie del Consiglio di amministrazione che debbano essere esercitate con urgenza. Di tale



nomina, e delle ragioni che la impongono, il Presidente della Provincia fornisce tempestiva comunicazione al Consiglio Provinciale

4. Il Presidente e i Consiglieri di amministrazione percepiscono un'indennità, la cui misura è stabilita dalla Giunta Provinciale all'inizio del loro mandato.
5. I rimborsi spese per missioni sono adottati dall'Azienda mediante apposito disciplinare adottato dal Consiglio di amministrazione.
6. Le suddette indennità e rimborsi spese sono a carico del bilancio aziendale.

Art. 13 - Il Presidente

1. Il Presidente è nominato dal Presidente della Provincia ai sensi del precedente art. 6.
2. Nei limiti delle capacità gestionali previste dal presente statuto il Presidente possiede la rappresentanza dell'Azienda nei rapporti con gli organi provinciali e con i terzi, pubblici e privati, coinvolti dall'esercizio delle sue attività e vigila sull'andamento dell'Azienda riferendone al Presidente della Provincia
3. Spetta inoltre al Presidente:
 - a. convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione;
 - b. vigilare sull'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di amministrazione sull'operato del Direttore e, in genere, sull'andamento delle attività dell'Azienda;
 - c. riferire periodicamente al Presidente della Provincia o all'Assessore delegato sull'andamento della gestione aziendale e sullo stato di attuazione del piano-programma di cui all'art. 25;
 - d. adottare sotto la propria responsabilità, in caso di necessità o urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione sottoponendoli alla sua ratifica nella prima seduta utile, da tenersi comunque entro trenta giorni;
 - e. promuovere, sentito il Presidente della Provincia, iniziative volte ad assicurare la piena integrazione delle attività dell'Azienda con le realtà sociali, economiche e culturali della comunità locale;
 - f. attuare le opportune iniziative di informazione e di partecipazione dell'utenza e della cittadinanza;
 - g. firmare gli atti del Consiglio di amministrazione e controfirmare gli ordinativi di pagamento;
 - h. assistere e o rappresentare il Presidente della Provincia o l'Assessore delegato, se richiesto, nella definizione di accordi, conferenze di programma e



di servizi, istruttorie pubbliche, sedute del Consiglio Provinciale e sue Commissioni ed altre similari iniziative aventi per oggetto l'esercizio delle attività affidate all'Azienda;


- i. eseguire gli incarichi affidatigli dal Consiglio di amministrazione ed adottare gli altri atti previsti dal presente Statuto.
4. Il Presidente nomina un membro del Consiglio di amministrazione a sostituirlo in caso di assenza od impedimento temporaneo. Ove anche il sostituto sia assente od impedito assume le veci di Presidente il Consigliere più anziano.
5. Il Presidente è coadiuvato dal Direttore nell'esercizio della propria attività di rappresentanza.

Art. 14 - Il Direttore

1. Il Direttore possiede la rappresentanza legale ed assume la responsabilità gestionale dell'Azienda.
2. Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione a seguito di procedura di selezione ad evidenza pubblica o per chiamata diretta. Il Consiglio di Amministrazione può assumere il direttore per chiamata diretta tra persone che siano professionalmente qualificate nei settori di attività dell'azienda con deliberazione motivata da adottarsi con voto unanime dei suoi componenti. L'assunzione per chiamata del direttore può essere preceduta da una preselezione per la quale è in facoltà del Consiglio di Amministrazione di avvalersi di professionisti e di società specializzate nella ricerca di personale. I requisiti necessari per la nomina del direttore sono, di volta in volta, stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. Il Direttore è nominato per un periodo massimo di tre anni e può essere, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, confermato di triennio in triennio
3. Il Direttore non può esercitare alcun altro impiego, commercio, industria e professione, né accettare incarichi anche temporanei di carattere professionale estranei all'Azienda stessa senza autorizzazione espressa da parte del Consiglio di Amministrazione.
4. Compete al Direttore sovrintendere all'attività tecnico-amministrativa relativa alla gestione dell'Azienda e, in particolare:
 - a. eseguire le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione che non siano riservate al Presidente;
 - b. formulare proposte al Consiglio di Amministrazione;
 - c. sottoporre al Consiglio di Amministrazione le proposte di bilancio previsionale pluriennale ed annuale, di bilancio di esercizio e di piano-programma con il contratto di servizio nonché di determinazione delle tariffe relative ai costi dei servizi e delle prestazioni a carattere straordinario che non siano già state stabilite dal Consiglio Provinciale;



- d. dirigere l'andamento gestionale dei servizi erogati dall'Azienda;
 - e. dirigere il personale dell'Azienda, assegnandolo a specifici compiti ed adottare, nel rispetto della legge e dei contratti collettivi o aziendali, i provvedimenti disciplinari inferiori alla sospensione;
 - f. adottare, nel rispetto degli obiettivi e degli standards fissati nel vigente piano-programma, i provvedimenti diretti a migliorare l'efficienza delle attività aziendali e l'efficacia dei servizi erogati;
 - g. adottare, ai sensi e nelle forme previste dallo Statuto e dai regolamenti provinciali, i provvedimenti dell'Azienda ad efficacia esterna che il presente Statuto non attribuisca al Consiglio di Amministrazione o al suo Presidente;
 - h. presiedere le gare di appalto per l'esecuzione di lavori e la fornitura di beni e servizi e quelle di concorso nonché stipulare i relativi contratti;
 - i. fungere da segretario del Consiglio di Amministrazione;
 - l. provvedere alle spese di gestione dei servizi e di funzionamento degli uffici nonché a quelle in economia;
 - m. firmare gli ordinativi di incasso e pagamento e provvedere alla liquidazione delle spese con emissione del relativo mandato;
5. Il Direttore, salva la facoltà di cui all'art. 5 della legge n. 241/90 da esercitarsi nelle forme previste dall'apposito regolamento provinciale, è responsabile dei procedimenti amministrativi di competenza dell'Azienda.
6. Al Direttore dell'Azienda si applicano le previsioni di cui agli articoli 35, 36 e 37 del D.P.R. 902/1986.




TITOLO III ORGANO DI REVISIONE

Art. 15 - Il Revisore dei Conti

1. La revisione economico-finanziaria è affidata ad un Revisore dei conti, nominato dalla Giunta Provinciale, scelto fra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili che presenti, da apposito curriculum, comprovata competenza per funzioni analoghe disimpegnate in enti locali e aziende pubbliche e/o private.
2. Il Revisore dei Conti dura in carica fino al 30 giugno del terzo anno successivo a quello di nomina.
3. Il Revisore dei Conti è revocabile solo per inadempienza ed è rieleggibile solo una volta; per la sua nomina si applicano le cause di incompatibilità previste dal D.Lgs. 267/2000 per l'elezione dell'organo di revisione della Provincia.
4. Il Revisore dei Conti partecipa necessariamente alle sedute del Consiglio di Amministrazione nelle quali sono in discussione gli atti fondamentali previsti dal comma 1 dell'art. 8.

Su richiesta del Presidente partecipa anche ad altre riunioni del Consiglio di Amministrazione ed esprime il proprio parere su specifiche questioni.
5. Il Revisore dei Conti svolge le seguenti funzioni:
 - a. collabora con il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda, con il Presidente della Provincia o con l'Assessore Delegato;
 - b. vigila sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione;
 - c. provvede con cadenza trimestrale alla verifica ordinaria di cassa.
6. Il Revisore dei Conti predispone inoltre relazione sul bilancio di previsione annuale e pluriennale, sulle variazioni del bilancio di previsione e sul bilancio di esercizio.

Tali relazioni sono parte integrante dei documenti sottoposti all'approvazione della Giunta Provinciale ai sensi dell'art. 8 comma 2.
7. Il compenso del Revisore è determinato dalla Giunta Provinciale con l'atto di nomina.



TITOLO IV STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Art. 16 - Organizzazione aziendale

1. La struttura organizzativa dell'Azienda e le sue variazioni sono determinate dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore. Tale struttura definisce le funzioni delle unità organizzative e le principali mansioni dei loro responsabili. Il consiglio di amministrazione disciplina l'organizzazione dell'azienda in apposito regolamento.

Art. 17 - Personale dipendente

1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti ha natura privatistica e può essere a tempo indeterminato o determinato nonché, per prestazioni particolari e temporanee, di tipo professionale.
2. La disciplina generale dello stato giuridico e del trattamento economico del personale dipendente è quella che risulta dai vigenti contratti collettivi nazionali, integrativi di settore, aziendali ed individuali nonché, per quanto in essi non stabilito, dalle leggi vigenti.
3. In caso di applicazione di più contratti collettivi, in relazione ai singoli settori di attività o sezioni organizzative, potrà essere applicato al personale delle unità operative comuni un solo medesimo contratto, da scegliere d'intesa con le rappresentanze dei lavoratori.
4. I requisiti e le modalità di assunzione e licenziamento sono determinati dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto della legge e dei vigenti contratti collettivi di settore.
5. La selezione del personale e le proposte di assunzione e licenziamento al Consiglio di Amministrazione sono di competenza del Direttore.
6. L'azienda può avvalersi di personale dipendente dell'Amministrazione Provinciale appositamente comandato. Le modalità di direzione, di incentivazione, di irrogazione dei provvedimenti disciplinari, le modalità di progressione orizzontale o verticale del personale comandato sono stabilite in apposito atto approvato dalla Giunta Provinciale preliminarmente al comando.



TITOLO V GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

Art 18 - Criteri di gestione


1. La gestione dell'Azienda deve ispirarsi ai criteri dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità nel rispetto degli obiettivi e degli standards qualitativi stabiliti dal piano- programma. L'Azienda partecipa al procedimento di programmazione delle attività provinciali mediante autonome proposte e comunque conformandosi agli indirizzi stabiliti dal Consiglio Provinciale.
2. L'ordinamento finanziario e contabile dell'Azienda e' regolato da un apposito regolamento.
3. Il servizio di cassa dell'Azienda e' svolto da un tesoriere speciale, ai sensi dell'art. 48 D.P.R. 902/1986

Art. 19 - Patrimonio e capitale di dotazione

1. Il patrimonio dell'Azienda comprende i beni immobili e mobili e i fondi liquidi assegnati in dotazione dalla Provincia all'atto della costituzione dell'Azienda o successivamente, nonché i beni immobili o mobili acquisiti dall'Azienda con mezzi finanziari propri o con mutui assunti direttamente ovvero ad essa conferiti tramite donazioni od altri atti di liberalità da parte di soggetti terzi.
2. Possono essere conferite all'Azienda anche azioni o quote di partecipazione a società od enti aventi come finalità attività collaterali o complementari a quelle dall'articolo 2 del presente Statuto.
3. Tutti i beni conferiti sono valutati a norma di legge e sono iscritti nel libro cespiti dell'Azienda e, a suo nome, presso i pubblici registri mobiliari ed immobiliari.
4. Il Direttore cura la tenuta dei registri inventari ed è consegnatario dei beni provinciali assegnati o conferiti in uso o concessione all'Azienda.

Art. 20 - Finanziamento degli investimenti

1. Per il finanziamento degli investimenti previsti l'Azienda provvede con le seguenti modalità:
 - a. con fondi accantonati;
 - b. con altre forme di autofinanziamento;
 - c. con contributi in conto capitale dello Stato, della Regione, di altri enti pubblici;



- d. con eventuali contributi, donazioni e lasciti in genere di privati ed utenti;
 - e. con prestiti, anche obbligazionari;
 - f. con l'incremento del fondo di dotazione conferito dall'Amministrazione Provinciale
2. L'Azienda, su conforme deliberazione del Consiglio di Amministrazione, può utilizzare aperture di credito in conto corrente bancario, per elasticità di cassa o come anticipo su fatturazioni, contratti o contributi e crediti accertati ed esigibili.

Art. 21 - Tariffe e prezzi

1. Le tariffe ed i prezzi dei servizi forniti dall'Azienda mirano ad assicurare la copertura dei costi, compresi quelli indiretti, gli ammortamenti e gli accantonamenti, nella prospettiva del pareggio del bilancio.
2. I prezzi e le condizioni di vendita dei servizi e dei prodotti non soggetti a vincoli sono fissati dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore.
3. L'Azienda si adegua alle tariffe ed ai prezzi amministrativi fissati dai provvedimenti eventualmente emanati da pubblici poteri.
4. Per le tariffe ordinarie di competenza dell'Amministrazione Provinciale, sulla base di disposizioni di legge, l'Azienda formula proposte motivate alla Giunta Provinciale.

Art. 22 - Copertura degli oneri impropri


1. Qualora l'Amministrazione provinciale, per ragioni di carattere sociale, disponga che l'Azienda effettui un servizio ovvero svolga una attività senza recupero dei relativi oneri sull'utenza o attraverso contributi di altri enti, deve versare all'Azienda stessa il contributo finanziario occorrente alla copertura dei relativi costi, salvo conguaglio o compenso con eventuali eccedenze di gestione di altri servizi, fino al raggiungimento del pareggio aziendale.
2. Nel provvedimento del competente organo provinciale sono indicate le modalità di rendicontazione e di versamento dei contributi riconosciuti all'Azienda.

Art. 23 - Contratti di acquisto

1. Agli appalti di lavori, alla fornitura di beni e servizi, alle permuta, locazioni, noleggi ed alle somministrazioni e prestazioni di servizi di cui necessita per il perseguimento dei propri fini, l'Azienda provvede mediante contratti alla cui stipulazione essa addiviene mediante il ricorso a procedure aperte, ristrette e negoziali, ai sensi di legge. Apposito regolamento interno ovvero, in sua assenza, quello provinciale sui contratti disciplina le modalità delle suddette procedure.



2. Apposito regolamento dell'Azienda determina la natura ed il limite massimo di valore delle spese che possono farsi in economia tra cui quelle per assicurare il normale funzionamento dell'Azienda, l'urgente provvista di materie prime e materiali e le riparazioni non eccedenti l'ordinaria manutenzione degli impianti, dei macchinari e degli stabili.
3. All'effettuazione delle spese di cui al precedente comma, provvede il Direttore sotto la propria responsabilità, senza l'osservanza delle procedure contrattuali contemplate dal comma 1 del presente articolo, ma nel rispetto delle norme e delle cautele stabilite dal regolamento speciale.
4. Il regolamento stabilisce anche il termine entro cui il Direttore deve rendere periodicamente conto delle spese eseguite con il sistema in economia, unitamente alla documentazione giustificativa relativa. Tale termine non potrà in ogni caso superare i due mesi.
5. Per l'esecuzione delle spese in economia il Consiglio di Amministrazione può autorizzare l'accredito di fondi a favore del Direttore, stabilendo le cautele che reputerà necessarie a garanzia degli interessi dell'Azienda. Il Direttore dispone delle somme accreditate mediante assegni emessi a favore proprio o di terzi. Nei termini di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, il Direttore presenta al Consiglio di Amministrazione il conto delle spese erogate, insieme ai documenti di spesa.



TITOLO VI PIANIFICAZIONE, BILANCI E RENDICONTI

Art. 24 - Contratto di Servizio


1. Tra l'Amministrazione Provinciale e l'Azienda viene stipulato un contratto di servizio nel quale sono concordati i reciproci impegni relativamente:
 - a. agli impegni programmatici dell'Azienda circa lo sviluppo degli standard qualitativi dei servizi erogati anche al fine di contenere le revisioni tariffarie;
 - b. agli impegni dell'Azienda in ordine al contributo finanziario da riconoscere all'Amministrazione provinciale a titolo di interesse sul capitale di dotazione, di canone di concessione sui beni del demanio o patrimonio provinciale e di eventuale utile di esercizio;
 - c. agli impegni dell'Amministrazione provinciale per il conferimento di capitale di dotazione in denaro o in beni immobili di interesse aziendale.
2. Gli impegni sottoscritti nel contratto di esercizio, stipulato all'inizio di ogni tornata amministrativa ed eventualmente aggiornato con cadenza annuale sono dettagliati nel piano-programma.

Art. 25 - Piano-programma e bilancio pluriennale

1. Entro il 31 ottobre di ogni anno, il Consiglio di amministrazione adotta e trasmette all'Amministrazione Provinciale un piano-programma annuale delle attività programmate per l'esercizio successivo ove sono indicate, nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Consiglio provinciale le linee di sviluppo e gli standard ottimali dei servizi erogati, le previsioni e le proposte circa le politiche tariffarie, i modelli organizzativi e gestionali ed i programmi per l'acquisizione e la valorizzazione del personale.
2. In coerenza con il piano-programma è redatto e trasmesso un bilancio pluriennale di previsione di durata triennale. Gli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale, che per il primo anno coincidono con quelli del bilancio annuale, non rivestono carattere autorizzatorio.
3. Tale bilancio, redatto in termini di competenza economica, reca il quadro dei mezzi finanziari che si prevede di destinare per ciascuno degli anni considerati sia alla copertura delle spese correnti che al finanziamento di quelle di investimento con indicazione, relativamente a queste ultime, delle fonti di finanziamento occorrenti a farvi fronte.

Art. 26 - Bilancio di previsione annuale

1. L'esercizio contabile coincide con l'anno solare.



2. Il bilancio di previsione annuale, redatto in termini economici, viene approvato dal Consiglio di Amministrazione e trasmesso all'Amministrazione Provinciale entro il 31 ottobre di ogni anno.
3. Il bilancio di previsione non può chiudere in disavanzo, tenendo conto dei ricavi e dei trasferimenti.
4. Qualora, in corso di esercizio, si verificano situazioni impreviste ed imprevedibili tali da generare un disavanzo, l'Azienda disporrà le conseguenti variazioni, indicando, in apposito documento da sottoporre all'Amministrazione Provinciale, le cause della sopravvenuta situazione ed i provvedimenti programmati od adottati in conseguenza.
5. Nel medesimo documento l'Azienda indica se la perdita potrà essere fronteggiata con il fondo di riserva, o rinviata a nuovo, o se viene richiesto il ripiano a carico del bilancio provinciale.
6. Al bilancio preventivo annuale sono allegati:
 - a. una relazione del Consiglio di Amministrazione e del Direttore per le rispettive competenze;
 - b. i bilanci relativi alle singole, eventuali, sezioni organizzative;
 - c. la relazione del Revisore dei Conti.
 - d. i dati del consuntivo al 31 dicembre precedente e le risultanze contabili aggiornate riferite all'esercizio corrente;
 - e. la previsione del fabbisogno annuale di cassa.
 - f. la tabella numerica del personale dipendente.

Art 27 - Bilancio di esercizio

1. Entro il 31 marzo di ogni anno il Direttore presenta al Consiglio di Amministrazione il bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre precedente.
2. Il bilancio di esercizio si compone dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa e viene redatto in conformità allo schema tipo di bilancio previsto per le aziende speciali.
3. Il Consiglio di Amministrazione delibera entro il 15 aprile il bilancio e lo trasmette entro 5 giorni al Revisore dei Conti per la relazione di sua competenza.
4. Entro il 31 maggio il bilancio di esercizio deve essere presentato al Presidente della Provincia corredato da una relazione gestionale predisposta dal Consiglio di Amministrazione e dalla relazione del Revisore dei Conti.



5. Nell'ipotesi di perdita ove sia accertato che le cause non sono da ricondurre alla gestione aziendale, e l'Azienda ne abbia data tempestiva comunicazione, il ripiano sarà a carico dell'Amministrazione Provinciale
6. L'eventuale utile di esercizio dovrà essere destinato nell'ordine:
 - a. al ripiano di eventuali precedenti perdite riportate a nuovo;
 - b. alla costituzione od all'incremento del fondo di riserva;
 - c. alla costituzione od all'incremento del fondo rinnovamento impianti;
 - d. al fondo per lo sviluppo degli investimenti aziendali secondo l'entità prevista dal piano-programma,
 - e. l'eventuale eccedenza dovrà essere versata alla Provincia.
7. Le quote da accantonare ai sensi del precedente comma sono deliberate dalla Giunta Provinciale su proposta del Consiglio di Amministrazione.





DELIBERAZIONE N. 19

PROVINCIA DI BRESCIA VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta del 27 Maggio 2005

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICA ART. 4, COMMA 3, DELLO STATUTO DELL'AZIENDA SPECIALE CENTRO FORMATIVO PROVINCIALE GIUSEPPE ZANARDELLI.

Nell'anno duemilacinque, il giorno ventisette, del mese di Maggio, convocato per le ore 10:00, si è riunito in Brescia il Consiglio Provinciale – nella sala adunanze di Palazzo Broletto.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti (P) / assenti (A):

CAVALLI ALBERTO Presidente dell'Amministrazione Provinciale P
ed i Consiglieri:

ARRIGHINI GIULIO	P	FACCHI ROBERTO GIUSEPPE	P	PELI LEONARDO	A
BARESI GIANNAROSA	A	FAUSTINI BRUNO	P	QUADRINI GIACOMO	P
BASSANELLI IVAN	P	FOGLIATA CARLO	P	RAGNI GIOVANNI	P
BETTINSOLI VIGILIO	A	GIRELLI GIAN ANTONIO	A	REBECCHI ALDO	P
BINO TINO	P	GRAZIOLI SERGIO	P	ROMELE GIUSEPPE	A
BOCCHIO MARIO	P	MANDELLI FABIO	A	SCALVENZI OSVALDO	P
BONOMELLI GUIDO	P	MANTELLI GIAMPAOLO	P	TOFFOLI ROBERTO	P
BORGHETTI MASSIMO	P	MONTINI ANTONELLA	P	TOMASONI GIAN FRANCESCO	P
BOTTICINI GIOVANNI	P	MORETTI ENIO	A	VILARDI PAOLA	P
CE' ALESSANDRO	A	MOTTINELLI PIER LUIGI	A	VIVALDINI MARIATERESA	P
COLASANTI SILVIA	P	PEDERSOLI NILO	A	VOLTOLINI ANNALISA	P
ELENA PAOLO	P	PEDERSOLI PAOLO	P	ZANOLA ELENA	P

Totale: presenti n. 27

assenti n. 10 (Baresi, Bettinsoli, Cè, Girelli, Mandelli, Moretti, Mottinelli, Pedersoli
Nilo, Peli, Romele)

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli Assessori:

GELMINI MASSIMO	P	MAZZOLI FRANCESCO	P	PRIGNACHI VALERIO	A
ARTURI ROBERTO	P	MININI RICCARDO	P	SALA ALESSANDRO	P
GHIRARDELLI CORRADO	A	PAROLINI MAURO	P	SCOLARI CORRADO	P
MATTINZOLI ENRICO	P	PELI ARISTIDE	P		

ed il Segretario Generale Avv. CAMARDA LORENZO.

Presiede l'Avv. VILARDI PAOLA, nella sua qualità di Presidente del Consiglio.



OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICA ART. 4, COMMA 3, DELLO STATUTO DELL'AZIENDA SPECIALE CENTRO FORMATIVO PROVINCIALE GIUSEPPE ZANARDELLI.

Il Consiglio Provinciale

Premesso che:

- con propria deliberazione in data 28/11/2003 n.50, veniva approvato lo Statuto dell'Azienda Speciale "Centro Formativo Provinciale Giuseppe Zanardelli";
- l'art. 4 comma 3 del predetto Statuto prevede che venga nominata una Commissione consiliare formata in modo da rappresentare tutti i gruppi consiliari in proporzione alla rappresentanza consiliare di ciascuno;
- la Commissione consiliare di cui al richiamato art.4 comma 3, di fatto, essendo presenti in Consiglio Provinciale Gruppi composti da un solo Consigliere, se costituita in modo da rappresentare proporzionalmente tutti i gruppi, coincide con lo stesso Consiglio Provinciale;
- è emersa la necessità di procedere alla modifica di detto articolo;
- la proposta di modifica, consistente nella sostituzione all'art. 4 comma 3 dello Statuto della dizione "da una Commissione consiliare formata in modo da rappresentare tutti i gruppi consiliari in proporzione alla rappresentanza consiliare di ciascuno" con "dalla Commissione consiliare permanente, formalmente istituita a sensi dello Statuto della Provincia e del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Provinciale, competente in materia di formazione professionale", è stato favorevolmente esaminata dalla Commissione prima nella seduta del 17 maggio 2005;

Ritenuto di procedere alla modifica del comma 3 dell'art. 4 dello Statuto dell'Azienda Speciale Centro Formativo Provinciale Giuseppe Zanardelli, nei termini sopra riportati;

Ricordato che con propria deliberazione n. 35 in data 17/9/2004, sono state nominate le Commissioni consiliari permanenti e che la competenza circa la formazione professionale è stata attribuita alla Commissione nona;

Ravvisata la necessità di dare immediata eseguibilità al presente provvedimento;

Visto, ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica in data 23.05.2005 del Responsabile del Settore Formazione Professionale Corini Ivano;

Visto, ai sensi del vigente Statuto, il parere favorevole sotto il profilo di legittimità in data 24.5.2005 del Segretario Generale;




Con voti favorevoli unanimi;

d e l i b e r a

- 1) di approvare, a modifica del terzo comma dell'art. 4 dello Statuto dell'Azienda Speciale Centro Formativo Provinciale Giuseppe Zanardelli, la sostituzione della dizione "da una Commissione consiliare formata in modo da rappresentare tutti i gruppi consiliari in proporzione alla rappresentanza consiliare di ciascuno" con "dalla Commissione consiliare permanente, formalmente istituita a sensi dello Statuto della Provincia e del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Provinciale, competente in materia di formazione professionale";
- 2) di precisare che l'assegnazione delle competenze ex art.4 dello Statuto dell'Azienda Speciale Centro Formativo Giuseppe Zanardelli alla nona Commissione, non comporta, per effetto, l'applicazione del disposto di cui art.44.1 del D.Lgs. 18.8.2000 n.267.

Con successiva, separata votazione unanime dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - comma 4 - del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000.



Letto, confermato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
VILARDI PAOLA**

**IL SEGRETARIO GENERALE
CAMARDA LORENZO**

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

In pubblicazione all'Albo Pretorio dal
09/06/2005 per 15 giorni, a norma dell'art.
124 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs.
267/2000.

Brescia, li 9/06/2005

**Il Vice Segretario Generale
Sala Innocenzo**

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO



**Il Direttore del Settore
Formazione Professionale
Dott. Ivano Corini**

Brescia, 8/07/2008